

Regolamento del mercato ExtraMOT

~~1 dicembre 2014~~

Il presente Regolamento entra in vigore in concomitanza con la migrazione del sistema di regolamento di Monte Titoli dalla piattaforma EXPRESS II alla piattaforma T2S.



London
Stock Exchange Group

Regolamento del Mercato ExtraMOT

Indice

Glossario

Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Operatori specialisti	4000
Compensazione, garanzia e liquidazione	5000
Vigilanza mercato	6000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri. Inoltre sono previste delle “linee guida” che formano parte integrante del Regolamento stesso. Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione “G”.

Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione “C”

Glossario

Termine	Significato
avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da Borsa Italiana contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato ExtraMOT
ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul mercato ExtraMOT
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Condizioni Generali di fornitura dei servizi	Indica i termini e le condizioni che regolano il rapporto tra Borsa Italiana e gli operatori concernenti la partecipazione degli operatori al mercato ExtraMOT
emittente	Indica i soggetti emittenti gli strumenti di cui agli articoli 220.4 e 220.5
investitori professionali	Indica i soggetti di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE (Mifid). Tale definizione indica inoltre gli "investitori qualificati" ossia i soggetti di cui all'art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all'art. 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla disciplina MiFID.
quote	Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti operanti sul mercato ExtraMOT in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un'unica transizione consente l'aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall' operatore specialista
Guida ai Parametri	indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, denominato "Guida ai Parametri" comunicato tramite Avviso e messo a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana
interconnessione	Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi, di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento

	delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime nonché di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi
mercati regolamentati	Indicano i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza
mercato ExtraMOT	Indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
mercato MOT	Indica il Mercato Telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana
operatore	Indica il soggetto ammesso da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come stabilito nell'articolo 1000 e seguenti
operatore specialista	Indica l' operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari ExtraMOT
project bonds	Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 come successivamente modificato o integrato
quantitativo minimo di negoziazione" o "lotto minimo negoziabile"	Indica, per ogni strumento finanziario, il valore nominale minimo negoziabile nel mercato; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo
revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti	Indica soggetti, anche persone fisiche, iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs 27/1/2010, n. 39 e relative disposizioni attuative;
revisione legale	Indica la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti . L'incarico di revisione legale non può essere esercitato dall'organo di controllo dell'emittente né dai suoi singoli componenti.
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999
Segmento Professionale	Indica il segmento nel quale sono negoziati gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.5 e gli ulteriori strumenti di cui all'articolo 220, ripartiti ai sensi dell'articolo 2014; tale segmento è accessibile solo a investitori professionali

strumento finanziario ExtraMOT

Indica gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel **mercato ExtraMOT** come previsto dall'articolo 200

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100	Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana denominato mercato ExtraMOT .
100.1	Il mercato ExtraMOT , escluso il Segmento Professionale , è accessibile anche agli investitori al dettaglio. Alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l'articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza.
110	Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del mercato ExtraMOT e in particolare disciplina:
110.1	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari ExtraMOT dalle negoziazioni;
110.2	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni e i loro obblighi;
110.3	le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
110.4	le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli operatori e quella di vigilanza sul mercato ExtraMOT secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
121	Borsa Italiana , nella gestione del mercato ExtraMOT , si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.
122	Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato ExtraMOT

Strumenti negoziabili

200	Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT i seguenti strumenti finanziari che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 220:
200.1	obbligazioni e altri titoli di debito comprese le cambiali finanziarie e le obbligazioni contenenti clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione di cui al

		Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 nonché i project bonds . Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse se le azioni che derivano dalla conversione sono negoziate in un mercato regolamentato ;
	200.2	strumenti del mercato monetario;
	200.3	strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
	200.4	covered bond.

Competenze di Borsa Italiana

G	210	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200 possono essere ammessi da Borsa Italiana alla negoziazione, su domanda dell' emittente oppure di un operatore conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.
	211	Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200 possono essere ammessi alla negoziazione su iniziativa di Borsa Italiana purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.
	212	Per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 220.4 e 220.5, la domanda di ammissione potrà essere presentata da un operatore solo con il consenso dell' emittente .

Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari

G	220	Gli strumenti finanziari ExtraMOT devono essere:
	220.1	ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ; oppure
	220.2	emessi da Stati membri dell'Unione europea o da soggetti che beneficiano di una loro garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea; oppure
	220.3	emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (<i>rating investment grade</i>) assegnato da almeno due agenzie primarie di classamento creditizio (<i>rating</i>).
	220.4	Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT strumenti finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, o da essi garantiti che soddisfino le seguenti condizioni: ▪ pubblicazione di un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure messa a disposizione di un documento contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti ▪ l'ammontare dell'emissione non sia superiore a 50 milioni di euro.
	220.5	Possono inoltre essere ammessi al mercato ExtraMOT gli strumenti finanziari emessi da società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile a condizione che: ▪ abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali di cui almeno l'ultimo

G		sottoposto a revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 salvo diversa normativa di settore applicabile;
		sia stato pubblicato un prospetto redatto conformemente agli Allegati VII e VIII, IX e XIII del Regolamento Prospetto 809/2004 non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure per le quali l'emittente renda disponibile un documento contenente le informazioni specificate nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all'articolo 102 del Testo Unico della Finanza. Le medesime condizioni si applicano agli emittenti di project bonds.

Sec.
05

Linee guida
Garante

*Qualora gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti in capo all'**emittente** si intendono riferiti al garante dell'emissione.*

G	221	Gli strumenti finanziari ExtraMOT devono inoltre essere:
	221.1	liberamente trasferibili; e
	221.2	idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5000;
	222	Borsa Italiana può subordinare l' ammissione alla negoziazione a qualsiasi condizione particolare, relativa allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.
	223	Borsa Italiana può rifiutare la domanda di ammissione alla negoziazione tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dello strumento finanziario, delle caratteristiche dell'operazione e delle relative condizioni di liquidità del mercato dove lo strumento finanziario è negoziato. Borsa Italiana ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

Sec.
10

Linee Guida
Documento di ammissione

10.1 *Laddove non sia utilizzato lo schema di cui agli Allegati VII e VIII, IX e XIII ¹ del Regolamento Prospetto 809/2004, l'**emittente** a cui è richiesto di redigere un documento di ammissione deve assicurarsi che il documento stesso contenga come minimo i seguenti elementi :*

- 1. persone responsabili (Sezione 1 dell'Allegato IX);*
- 2. fattori di rischio (Sezione 3 dell'Allegato IX);*
- 3. informazioni sull'**emittente** (limitatamente alla Sezione 4.1 dell'Allegato IX Storia*

¹ Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 200.3 si vedano i corrispondenti riferimenti degli allegati VII e VIII.

- ed evoluzione dell'**emittente**);
4. struttura organizzativa (Sezione 6 dell'**Allegato IX**);
 5. principali azionisti (Sezione 10 dell'**Allegato IX**);
 6. informazioni finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e perdite dell'**emittente** (Sezione 11 dell'**Allegato IX**). In alternativa è allegato al documento di ammissione, l'ultimo bilancio;
 7. informazioni riguardanti gli strumenti finanziari (Sezione 4 dell'**Allegato XIII**);
 8. ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 5 dell'**Allegato XIII**).

Nella prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, la seguente frase:

"Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento di ammissione"

- 10.2 Tenuto conto della tipologia di **emittente**, delle caratteristiche dell'offerta e/o di strumento finanziario, **Borsa Italiana** può richiedere ulteriori informazioni o autorizzare l'omissione di informazioni di cui ai punti della linea guida Sec. 10.1.
Borsa Italiana può inoltre comunicare al soggetto richiedente schemi operativi diversi da intendersi come requisiti minimi a cui attenersi nell'adempimento di tale obbligo.
Nel caso di emittenti azioni negoziate in un **mercato regolamentato** o in un sistema multilaterale di negoziazione possono essere omesse le informazioni sull'**emittente** (dal numero 1 al numero 6): devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui al numero 2 in tema di Fattori di rischio.
- Sec.
11 Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti
- 11.1 I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, redatta secondo l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana** e completa della documentazione ivi indicata.
- 11.2 Dopo averne verificato la completezza, **Borsa Italiana** conferma la ricezione della domanda.
- 11.3 Entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della domanda, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di accoglimento della domanda, con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.
- 11.4 I termini di cui alla linea guida Sec. 11.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui alla linea guida Sec. 11.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.
- 11.5 La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.
- 11.6 **Borsa Italiana** comunica con **Avviso** l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti di cui all'articolo 211, la data di inizio delle negoziazioni, e le informazioni funzionali alle negoziazioni. Per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 220.4 e 220.5, l'**Avviso** specifica inoltre le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni previste dal presente Regolamento e quelle ulteriori pubblicate dall'**emittente**.

Sospensione e revoca degli strumenti

230	Borsa Italiana può disporre:
230.1	la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ExtraMOT : se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri mercati regolamentati dove sono negoziati; oppure, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.4, nel caso di recesso dell'operatore specialista ;
230.2	la revoca dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT , in caso di prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di Borsa Italiana previo preavviso al mercato;
230.3	l'esclusione di uno strumento finanziario ExtraMOT dalle negoziazioni, in caso di ammissione alla negoziazione al mercato MOT su domanda dell' emittente , a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul mercato MOT .

231	La sospensione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione, Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello strumento finanziario ExtraMOT .
-----	--

232	La sospensione e la revoca sono comunicate con Avviso .
-----	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

240	I soggetti di cui all'articolo 210, che hanno presentato domanda di ammissione di uno strumento finanziario ExtraMOT possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni inoltrando a Borsa Italiana apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri.
-----	---

241	Borsa Italiana , valutate le motivazioni addotte, può escludere lo strumento finanziario ExtraMOT stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante Avviso .
-----	---

Obblighi del richiedente

Obblighi di liquidità

300	Il soggetto di cui all'articolo 210, qualora sia un operatore , svolge l'attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT , ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 220.2, di cui ha richiesto l'ammissione.
-----	---

310	Il soggetto di cui all'articolo 210, qualora non sia un operatore , incarica un operatore per lo svolgimento dell'attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT , ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 220.2, di cui ha richiesto l'ammissione.
-----	---

315	Per gli strumenti finanziari negoziati nel Segmento Professionale ai sensi dell'articolo 2014, la nomina di un operatore specialista è facoltativa.
-----	---

Obblighi informativi

G	320	Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a Borsa Italiana le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.
---	-----	---

G	330	Nel caso degli strumenti di cui agli articoli 220.4 e 220.5, il richiedente comunica al
---	-----	---

	pubblico senza indugio le informazioni sufficienti a permettere agli investitori di pervenire a un giudizio sull'investimento - ivi incluse quelle relative all'approvazione dei dati contabili di periodo (compreso il giudizio del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti) e quelle relative a qualsiasi modifica dei diritti dei portatori degli strumenti (c.d. informativa price sensitive) - nonché le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti.
--	--

340	Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 220.5:
340.1	▪ l' emittente deve pubblicare il bilancio sottoposto a revisione legale senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui è riferito;
340.2	▪ laddove l' emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato. L'emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating;
340.3	▪ l' emittente deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico delle comunicazioni al pubblico e nessuna modifica della lingua scelta può essere effettuata senza il consenso dei portatori degli strumenti finanziari.
350	Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 220.4 e 220.5, Borsa Italiana può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. Borsa Italiana inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

	<i>Linee guida</i>
Sec. 30	<u>Informazioni di carattere tecnico</u>
30.1	Strumenti finanziari ExtraMOT con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco": data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della nuova cedola (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola);
30.2	strumenti finanziari ExtraMOT con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel": data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della cedola in pagamento (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex cedola");
30.3	strumento finanziario ExtraMOT con rimborso di quota parte del capitale nominale: nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo; ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario o quota del valore nominale ancora da rimborsare (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso);
30.4	scadenza anticipata dello strumento finanziario ExtraMOT (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla scadenza prevista).
30.5	Altre informazioni che Borsa Italiana ritenga utili, di volta in volta o in via generale.
Sec. 40	<u>Altre informazioni</u>

40.1 *Il soggetto richiedente comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.*

Sec.
50

Normativa di settore

*Laddove le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono ai dati contabili di periodo e al giudizio del **revisore legale dei conti** o della **società di revisione legale dei conti**, esse devono essere coordinate con le diverse e ulteriori previsioni della corrispondente normativa di settore. Si ha riguardo, in particolare, alle disposizioni in tema di informativa periodica da parte degli enti locali e degli emittenti **project bonds**.*

Sec.
60

Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico

60.1 *Le informazioni di carattere tecnico dovranno essere inoltrate a **Borsa Italiana** avvalendosi di uno **SDIR** ovvero di uno dei seguenti numeri di fax:
fax nn: 02/8646.4242; 02/7200.4666*

Sec.
70

Modalità di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 330 e 340

70.1 *Le comunicazioni di cui agli articoli 330 e 340 sono effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'**emittente** ovvero avvalendosi di uno **SDIR**.*

OPERATORI

Disposizioni generali

1000	Gli operatori sono i soggetti ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT come successivamente stabilito.
------	---

Operatori ammessi alle negoziazione e procedura di ammissione alle negoziazioni

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida.
---	------	--

Linee guida

Sec. 100 **Operatori ammessi alle negoziazioni**

100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato ExtraMOT**:*

- a) *i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di altre disposizioni di leggi speciali italiane;*
- b) *le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari o di Stati Extracomunitari;*
- c) *le imprese costituite in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o forma equivalente:*
 - i. *per le quali sussistano in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno, i requisiti di onorabilità e professionalità, equivalenti a quelli previsti per gli intermediari su strumenti finanziari; tale requisito non si applica per le imprese autorizzate dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento o alla gestione collettiva del risparmio;*
 - ii. *che abbiano istituito una funzione di revisione interna, che non dipenda gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, che svolga verifiche periodiche sull'attività di negoziazione su strumenti finanziari; **Borsa Italiana** si riserva la possibilità di esonerare dal rispetto del presente requisito valutata la dimensione dell'**operatore** (principio di proporzionalità);*
 - iii. *attestino che siano in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel mercato ExtraMOT , l' operatore inoltra a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme a quanto previsto nelle linee guida.
---	------	--

	1012	Dalla data in cui Borsa Italiana comunica all' operatore l'avvenuta ricezione della richiesta di cui all'articolo 1011 con l'invito a completare la documentazione di partecipazione, l' operatore è tenuto al rispetto delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi di cui all'articolo 1301, nonché del presente Regolamento e delle relative linee
--	------	---

guida nella misura in cui siano nelle more applicabili.

1013	Entro un mese dal giorno in cui è completata la documentazione di partecipazione Borsa Italiana si pronuncia in merito alla richiesta dell' operatore . Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione all' operatore , qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari.
------	--

Linee guida

Sec. 110 Procedura di ammissione alle negoziazioni

110.1 *La richiesta di cui all'articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a **Borsa Italiana** della "Richiesta di Servizi" messa a disposizione attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista.*

110.2 *Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 1012, l'**operatore** è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** con i seguenti dati:*

- a) *informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- b) *informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;*
- c) *in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all'articolo 1100, comunicata dall'**operatore** e dall'intermediario aderente al servizio di liquidazione;*
- d) *nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (c) , copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione contenente la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti ivi indicati ovvero dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei suddetti requisiti;*
- e) *nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (c), copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza nel corso della quale è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari ovvero dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che l'incarico è stato conferito;*
- f) *dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.*

110.3 *Gli **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da **Borsa Italiana** che intendano richiedere l'adesione al **mercato ExtraMOT** inoltrano a **Borsa Italiana** la versione semplificata della "Richiesta di Servizi". **Borsa Italiana**, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri **mercati regolamentati** o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*

110.4 *Nei casi di indisponibilità del sito Internet di **Borsa Italiana** gli **operatori** possono trasmettere la documentazione di partecipazione a **Borsa Italiana** secondo altre modalità di comunicazione previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**.*

1015	Gli operatori assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.
1016	Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, ovvero all'adozione di provvedimenti ingiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del Testo Unico della Finanza da parte dell'autorità competente o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di: a) sospensione degli organi amministrativi dell'intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e 76 del Testo Unico Bancario; b) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza; c) amministrazione straordinaria; d) liquidazione coatta amministrativa; e) altre procedure concorsuali; f) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte, Borsa Italiana può sospendere o escludere l'operatore dalle negoziazioni.
1017	Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, Borsa Italiana si riserva di escludere l'operatore.

Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni

G	1020	L'ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:
	1020.1	adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato;
	1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione.
	1020.5	L' operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130.
G	1020.6	L'ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla verifica: a) dell'adesione diretta o indiretta ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica); b) dell'adesione al sistema di compensazione e garanzia previsto nelle linee guida Sec. 501.

1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'operatore deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida
--------	--

Linee guida

Sec. 120 Requisiti di partecipazione

120.1 **L'operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:

- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;
- b. gli addetti all'attività di **specialista** per gli **strumenti finanziari ExtraMOT**, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di **specialista** e dei relativi strumenti tecnici;
- c. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente **Regolamento**. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di **Borsa Italiana**. L'operatore comunica a **Borsa Italiana** il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**;
- d. si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione;
- e. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore comunica a **Borsa Italiana** il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l'operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana**.

120.2 **L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera a), , deve attestare:**

- i) **nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio sistema X-TRM;**
- ii) **nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo conto del liquidatore al servizio X-TRM.**

~~120.2~~
120.3 Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). Qualora si avvalga di sistemi diversi da quelli per i quali **Borsa Italiana** ha rilasciato certificazione di conformità, l'operatore deve sottoporre il proprio sistema alla valutazione di conformità (cd. conformance test). Tale valutazione è svolta con modalità e le tempistiche indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di

specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.

~~120.3~~
120.4 Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più **operatori** ammessi.

~~120.4~~
120.5 L'**operatore** si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. ~~120.2~~ **120.3** nonché di quelle previste in capo al compliance officer purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'**operatore** ne deve informare **Borsa Italiana**. Nell'accordo tra **operatore** e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'**operatore** si avvale.

Sec. 130 Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici

- 130.1 Ai sensi dell'articolo 1020.6 l'**operatore** può avvalersi di soggetti terzi per:
- a) il collegamento con il mercato;
 - b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing od facility management).
- 130.2 Il collegamento con il mercato può essere offerto esclusivamente da una società di information technology, da un information vendor, da un **operatore** che abbiano in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto. In tal caso il soggetto terzo è qualificato come Centro Servizi.
- 130.3 Il contratto con il Centro Servizi prevede, tra l'altro:
- a) la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;
 - b) la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di **operatori** ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
 - c) l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.
- 130.4 **Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.3 agli **operatori** che forniscano il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.
- 130.5 L'**operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'**operatore** si avvale.
- 130.6 L'**operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
- 130.7 Dal contratto fra Centro Servizi e **operatore** deve altresì risultare se il Centro Servizi si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**, fermo restando che il contenuto dell'affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali

servizi. Nel caso in cui il Centro Servizi si avvalga di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il soggetto terzo di cui il Centro Servizi si avvale.

130.8 Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.

Sec.
135.0 Adesione ai servizi di liquidazione

135.1 Ai sensi dell'articolo 1020.7 a), l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente sia ai servizi di liquidazione gestiti da Monte Titoli che ai servizi di liquidazione gestiti da Euroclear e Clearstream.

Sec. 136 Adesione al sistema di compensazione e garanzia

136.1 Ai sensi dell'articolo 1020.7 b), l'**operatore** deve aderire al sistema di compensazione e garanzia gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

	1021	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:
	1021.1	sospensione dalle negoziazioni;
	1021.2	imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni ; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell' operatore ;
	1021.3	limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni , o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
	1021.4	Imposizione di limiti operativi di collegamento
	1021.5	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
	1021.6	Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
	1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l' operatore .
G	1022	Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.

Linee guida:

Sec. 140 Comunicazione delle variazioni delle condizioni per l'ammissione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie

140.1 Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il sito Internet di **Borsa Italiana** ovvero nelle

altre modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.

140.2 Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli **operatori a Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.

140.3 **Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.

1023	Gli operatori rispettano il presente Regolamento, le linee guida, gli Avvisi relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli operatori mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
------	--

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

1030	Gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di fornitura del servizio di cui all'articolo 1301.
------	--

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	--

Comunicazioni degli operatori

1050	Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
------	---

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l' operatore e l'intermediario devono inviare a Borsa Italiana una dichiarazione contenente:
	1100.1	l'impegno dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall' operatore fino al momento del recesso dall'accordo, comprendente anche l'attestazione di cui alle linee guida 120.2;
	1100.2	l'autorizzazione alla sospensione dell' operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Linee guida

Sec. 150 Dichiarazione

- 150.1 *La dichiarazione è resa nella forma della c.d. "notifica".*
- 150.2 *La richiesta di sospensione dell'operatore inoltrata a **Borsa Italiana** da parte del liquidatore avrà efficacia con riguardo all'intero mercato ExtraMOT.*

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

G	1210	Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
	1210.1	richiedere agli emittenti e agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
	1210.2	convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
	1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
	1210.4	L' operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana , acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.
	1212	Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall' operatore stesso.
	1213	Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione.
C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.
---	------	---

Corrispettivi

Condizioni Generali di fornitura dei servizi e versamento dei corrispettivi

	1300	A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi .
--	------	---

1301	I rapporti tra Borsa Italiana e l' operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel mercato sono disciplinati dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi conoscibili sul sito Internet di Borsa Italiana .
1302	Borsa Italiana dà notizia delle modifiche alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi , comunicandone il testo, attraverso il proprio sito Internet e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali stesse.

Regole di condotta

Regole di condotta

1400	Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
1400.2	porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari ExtraMOT negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;
1400.3	compiere atti che possano ostacolare gli specialisti nell'adempimento degli impegni assunti;
1400.4	porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
1401	Gli operatori devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli operatori devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare nei termini previsti i contratti conclusi su uno strumento finanziario ExtraMOT , gli operatori possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli strumenti finanziari ExtraMOT nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.
1402	Gli operatori non possono accettare ordini relativi a strumenti finanziari negoziati nel Segmento Professionale del mercato ExtraMOT che non siano provenienti da investitori professionali . A tal fine, Borsa Italiana individua tali strumenti finanziari a livello di strutture informatiche di negoziazione. Resta inteso che Borsa Italiana non effettua verifiche sulla qualifica degli investitori che operano su tali strumenti.

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni , e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità e numero.
---	------	--

1451	Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli operatori devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri . Borsa Italiana può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Borsa Italiana stabilisce detti limiti nonché i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.
1452	Gli operatori non consentono l'Interconnessione al Segmento Professionale ai propri clienti e a unità organizzative diverse da quelle adibite allo svolgimento dell'attività di negoziazione nel Mercato ExtraMOT e di gestione patrimoniale nonché di controllo delle medesime.
1453	Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici di accesso diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione ² . A tal fine gli operatori devono preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana .

Sec.

145 Trasmissione delle proposte al mercato

145.1 *Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*

145.2 *Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di **Interconnessioni**. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di **Interconnessioni**; tali controlli devono consentire di assicurare il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni**;*
- *ai controlli sui quantitativi massimi e sui prezzi delle proposte immesse;*
- *ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni**;*
- *alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, quantità e numero.*

145.3 *Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli **operatori** si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:*

- a) *prezzo dell'ultimo contratto;*
- b) *spread presente sul book³*
- c) *limiti di prezzo e di quantità eventualmente specifici per strumento;*
- d) *possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;*
- e) *quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica della proposta stessa;*
- f) *controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.*

145.4 *In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi*

² La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

³ Come stabilito nell'Avviso 16169 del 12 settembre 2008, l'entrata in vigore sarà comunicata con successivo **Avviso**

automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità e numero, potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli **operatori** si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.

- 145.5 Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante **Interconnessioni**, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:
- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
 - istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.
- 145.6 Gli **operatori** assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di **Interconnessioni** o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di **Interconnessioni** anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite **Interconnessioni**.

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050.
G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Linee guida

Sec. 160 Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

- 160.1 Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **operatori specialisti**. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.
- 160.2 Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.
- 160.3 Gli **operatori** comunicano a **Borsa Italiana**, nelle modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**, l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, il compliance officer di cui all'articolo 1020.4 oppure altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.
- 160.4 **Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso o al compliance officer. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.

- 160.5 *Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso secondo le modalità previste dalle **Condizioni Generali di fornitura dei servizi**. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dal **giorno di mercato aperto** successivo a quello in cui sono comunicate. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun codice di accesso.*
- 160.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice di accesso dell'**operatore**, il codice di accesso, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale **Borsa Italiana** procede alla cancellazione è pari a cinque.*
- 160.7 ***Borsa Italiana** dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'**operatore**, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.*

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2010	Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.				
2011	Le fasi di negoziazione sono le seguenti: <table> <tr> <td>2011.1</td><td>asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("apertura");</td></tr> <tr> <td>2011.2</td><td>negoziazione continua.</td></tr> </table>	2011.1	asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("apertura");	2011.2	negoziazione continua.
2011.1	asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d'asta di apertura ("pre-asta"); conclusione dei contratti ("apertura");				
2011.2	negoziazione continua.				
2012	Le negoziazioni sul mercato ExtraMOT, incluso il Segmento Professionale, si svolgono con i seguenti orari: <table> <tr> <td>08.00 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.59)</td><td>Asta di apertura (pre-asta, validazione conclusione contratti)</td></tr> <tr> <td>09.00 – 17.30</td><td>Negoziazione continua</td></tr> </table> La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura	08.00 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.59)	Asta di apertura (pre-asta, validazione conclusione contratti)	09.00 – 17.30	Negoziazione continua
08.00 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.59)	Asta di apertura (pre-asta, validazione conclusione contratti)				
09.00 – 17.30	Negoziazione continua				
2013	Borsa Italiana stabilisce per singolo strumento finanziario ExtraMOT un lotto minimo negoziabile , secondo le caratteristiche dello strumento, in modo da garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni.				

Segmenti di negoziazione

2014	Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.5 nel Segmento Professionale dandone comunicazione nell' Avviso di inizio negoziazione. Borsa Italiana si riserva di ripartire singoli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 nel Segmento Professionale , dandone comunicazione nell' Avviso di inizio negoziazione.
------	--

Proposte di negoziazione

2020	La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. La volontà negoziale degli operatori specialisti si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma non anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario ExtraMOT da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione. Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e indicano la tipologia di committente. Nel Manuale del Servizio di Negoziazione (<i>Guide to the new Trading System</i>) sono precisate le modalità di inserimento di tali informazioni e i parametri ammissibili per ciascuna tipologia di proposta.
2021	Nelle fasi di pre-asta e di negoziazione continua possono essere immesse le seguenti

		tipologie di proposte di negoziazione:
	2021.1	con limite di prezzo (o limit order), proposte di negoziazione che possono essere eseguite ad un prezzo uguale o migliorativo rispetto al proprio prezzo limite;
	2021.2	senza limite di prezzo (o market order), proposte di negoziazione eseguibili a qualsiasi prezzo che hanno sempre priorità di esecuzione rispetto le proposte con limite di prezzo.
	2022	Nella fase di pre-asta possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte market to limit, proposte di negoziazione che partecipano alla fase di asta come market order e possono essere eseguite al prezzo d'asta; per l'eventuale parte residua sono trasferite alla fase di negoziazione continua come limit order.
	2023	Nella fase di negoziazione continua possono inoltre essere immesse le tipologie di proposte iceberg order, proposte di negoziazione immesse con limite di prezzo e visualizzazione parziale della quantità. Il quantitativo parziale visualizzato deve essere almeno pari a 0,4*EMS. L'esecuzione dell'intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l'eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l'orario della generazione della nuova proposta. Qualora tutte le quantità visualizzate degli iceberg order con il medesimo prezzo siano eseguite da una medesima proposta, di segno opposto e quantitativo eccedente la sommatoria delle quantità visualizzate degli iceberg order, gli eventuali quantitativi rimanenti non visualizzati sono eseguiti dalla stessa proposta proporzionalmente alla quantità rimanente non visualizzata di ciascun iceberg order.
	2024	L'immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
	2025	Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall'orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
G	2026	Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle linee guida Sec. 204.
	2027	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione, il quantitativo massimo di strumenti finanziari ovvero il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili "al prezzo di asta".

Linee guida

Sec.
201

Limiti di quantità e di tempo delle proposte di negoziazione

201.1

*Il quantitativo massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500*EMS*

201.2

*Il quantitativo massimo di strumenti finanziari inseribili al prezzo di asta è pari a 500*EMS.*

201.3

Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet la quantità, definita in termini di numero di titoli, relativa a ciascuno strumento finanziario (cosiddetto EMS – Exchange Market Size), nonché ogni sua successiva modifica.

201.4 *La durata massima che può essere indicata per le proposte di negoziazione con la modalità di esecuzione “valida fino a data” è fissata pari a 1 giorno.*

201.5 *Il parametro di validità “valido fino a cancellazione” non può essere utilizzato.*

Sec.
202 *Prezzi delle proposte di negoziazione*

202.1 *I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori (“tick”):*

<i>Classe di vita residua</i>	<i>Tick</i>
<i>Vita residua ≤ 2 anni</i>	<i>1 millesimo</i>
<i>Vita residua > 2 anni</i>	<i>1 centesimo</i>

202.2 *La valorizzazione dei contratti avviene sulla base della valuta di denominazione degli **strumenti finanziari ExtraMOT**, salvo quanto diversamente specificato nell'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni.*

Funzionamento dell'asta e regole di passaggio fasi

2030	Durante la fase di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d'asta, determinato come segue:
2030.1	il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione ;
2030.2	qualora il quantitativo di cui all'articolo 2030.1 sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione ;
2030.3	qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui all'articolo 2030.2 il prezzo teorico d'asta coincide con il prezzo più alto se la maggiore pressione è sul lato degli acquisti o con il prezzo più basso se la maggiore pressione è sul lato delle vendite;
2030.4	qualora in applicazione dell'articolo 2030.3 la pressione del mercato sul lato degli acquisti è pari a quella del lato delle vendite, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più prossimo al prezzo statico, di cui all'articolo 2080, qualora il prezzo statico sia al di fuori dell'intervallo individuato dai due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3 oppure è pari al prezzo statico stesso qualora esso sia compreso tra i due prezzi determinati in applicazione del precedente articolo 2030.3;
2030.5	qualora non esista un prezzo statico, il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo più basso tra quelli risultanti agli articoli precedenti.
2031	Il prezzo teorico d'asta è pari al prezzo dell'ultimo contratto valido qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo.
2032	La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all'interno dell'ultimo minuto della fase stessa.

G	2033	L'ultimo prezzo teorico di asta è considerato valido e viene assunto come prezzo d'asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo statico non supera la percentuale indicata nelle linee guida Sec. 204.
G	2034	Nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d'asta di apertura dal prezzo statico superi la percentuale di variazione massima di cui all'articolo 2033, viene attivata la fase di asta di volatilità, per un intervallo di tempo indicato nelle linee guida Sec. 204.
	2035	La conclusione dei contratti, di cui all'articolo 2033, avviene mediante abbinamento automatico delle proposte in acquisto, aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d'asta, con quelle in vendita, aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
	2036	Al termine dell'asta di apertura o dell'asta di volatilità le proposte con limite di prezzo ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo e con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria. Le proposte senza limite di prezzo ineseguite sono automaticamente cancellate al termine dell'asta. Le proposte market to limit ineseguite, in tutto o in parte, sono trasferite alla fase di negoziazione continua, come proposte con limite di prezzo pari al prezzo d'asta o in assenza di quest'ultimo al prezzo statico e con la priorità temporale della proposta originaria.

Negoziazione continua

	2040	Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario esposte nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 2025, come segue:
	2040.1	l'immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l'immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
	2040.2	l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l'abbinamento con una o più proposte di vendita aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili; analogamente, l'immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l'abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi i prezzi più convenienti esistenti al momento della sua immissione e fino ad esaurimento delle quantità disponibili. L'immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
	2041	Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi dell'articolo 2040, il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
	2042	L'esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
	2043	Le proposte insegue al termine della negoziazione continua sono automaticamente cancellate dal sistema.
G	2044	Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario ExtraMOT il prezzo del contratto in corso di conclusione superi il limite di variazione dei prezzi di cui alle linee guida, la negoziazione continua dello strumento finanziario ExtraMOT viene automaticamente sospesa e contestualmente viene attivata una fase di asta di volatilità, che si svolge secondo le modalità previste per l'asta di apertura di cui agli articoli 2030 e

seguenti.

Sec.
204 Controlli automatici delle negoziazioni

204.1 *Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:*

a) limiti massimi di variazione del prezzo delle proposte e limiti massimi di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico, di cui agli articoli 2026, 2033 e 2044, attivi sia nella fase di asta che nella fase di negoziazione continua. Tali limiti sono individuati per classi di vita residua di ciascuno strumento come previsto dalla seguente tabella:

Classe di vita residua	Limite di variazione del prezzo delle proposte dal prezzo statico	Limite di variazione dei prezzi dei contratti dal prezzo statico
<i>0 - 365 giorni (1 anno)</i>	$\pm 20\%$	$\pm 2,5\%$
<i>366 - 1095 giorni (da 1 a 3 anni)</i>	$\pm 30\%$	$\pm 3\%$
<i>1096 - 2556 giorni (da 3 a 7 anni)</i>	$\pm 30\%$	$\pm 3,5\%$
<i>2557 e oltre</i>	$\pm 40\%$	$\pm 5\%$

204.2 *b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo dinamico di cui all'articolo 2044, inattivo.*

Ai sensi dell'articolo 6010, le condizioni di negoziazione di cui alla precedente linea guida Sec. 204.1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

204.3

La durata dell'asta di volatilità di cui agli articoli 2034 e 2044 è pari a 10 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di un minuto, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.

Particolari modalità di conclusione dei contratti

2050	Possono essere immesse proposte di negoziazione (c.d. "committed cross") finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da un operatore predeterminato, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi inclusi.
2051	Possono essere altresì immesse proposte di negoziazione (c.d. "internal cross") finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi inclusi. Non possono essere eseguiti contratti della tipologia "internal cross" nei quali la controparte in acquisto e in vendita sia l' operatore stesso in conto proprio.
2052	Il prezzo dei contratti conclusi con le modalità di cui agli articoli 2050 e 2051 può non essere compreso nell'intervallo ivi indicato qualora: Per i Titoli di Stato:

- | | |
|--------|--|
| 2052.1 | la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 40*EMS (block trades); e |
| 2052.2 | lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 0,75 per cento. |
| | Per gli strumenti finanziari ExtraMOT diversi dai Titoli di Stato: |
| 2052.3 | la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 8*EMS (block trades); e |
| 2052.4 | lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 1,5 per cento. |

Linee guida

Sec.
205

Particolari modalità di conclusione dei contratti

- | | |
|-------|--|
| 205.1 | <i>L'esecuzione delle proposte di cui agli articoli 2050 e 2051 concorre alla formazione del prezzo dinamico di cui all'articolo 2081, mentre non concorre alla formazione del prezzo di riferimento e del prezzo medio, di cui agli articoli 2060 e 2070.</i> |
| 205.2 | <i>L'esecuzione delle proposte di cui all'articolo 2052 non concorre alla formazione del prezzo dinamico, del prezzo di riferimento e del prezzo medio, di cui agli articoli 2060, 2070 e 2081.</i> |
| 205.3 | <i>Tenuto conto delle condizioni di mercato Borsa Italiana può modificare, in via generale o con riferimento a specifiche categorie di strumenti finanziari o a particolari strumenti finanziari, le quantità e/o gli scostamenti sopra indicati dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa.</i> |

Prezzo di riferimento ⁴

2060	Il prezzo di riferimento è pari:
2060.1	alla media ponderata dei contratti conclusi nella fase di negoziazione continua;
2060.2	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.1, il prezzo di riferimento è calcolato sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
2060.3	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.2, il prezzo di riferimento è calcolato sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
2060.4	qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base dell'articolo 2060.3, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

2061	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, in via generale e con riferimento a specifici segmenti di mercato oppure ad un singolo strumento finanziario ExtraMOT , un intervallo temporale diverso rispetto a quello di cui all'articolo 2060.1, o che il prezzo di riferimento venga determinato con modalità aventi una diversa sequenza rispetto a quelle previste negli articoli
------	--

⁴ Si veda l'Avviso n. 2357 del 12 febbraio 2013 che ha posticipato l'entrata in vigore del presente articolo al 18 febbraio 2013

	precedenti, dandone comunicazione con Avviso .
--	---

2062	Alla formazione del prezzo di riferimento non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050, 2051 e 2052.
------	---

Prezzo medio

2070	Il prezzo medio giornaliero di ciascuno strumento finanziario ExtraMOT è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato ExtraMOT durante la seduta.
------	--

2071	Alla formazione del prezzo medio non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate agli articoli 2050, 2051 e 2052.
------	--

Prezzo statico e dinamico

2080	Il prezzo statico è dato dal: a) prezzo di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura; b) prezzo di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta; qualora non sia determinato un prezzo di asta, il prezzo statico è pari al prezzo del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua.
------	--

2081	Il prezzo dinamico è dato dal: a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta corrente.
------	--

INFORMATIVA

Informativa agli operatori - Principi generali

3000	Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l'effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana , nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori , compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
------	---

3001	Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l'eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente articolo 3000 ai clienti interconnessi.
------	---

Informativa agli operatori - Contenuti

3010	Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi.
3011	Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
3011.1	book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo;
3011.2	sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
3011.3	situazione delle proprie proposte attive sul book di negoziazione e dei propri contratti conclusi;
3011.4	riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l'orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.

Informativa al pubblico - Principi generali

3012	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, Borsa Italiana provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari ExtraMOT .
------	--

3013	Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli operatori contraenti.
------	--

Informativa al pubblico – Contenuti

3020	Durante la fase di pre-asta di apertura, qualora prevista, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
3020.1	prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;

	3020.2	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori in acquisto e in vendita;
	3020.3	quantità presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo.
3021	Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:	
	3021.1	prezzi e quantità di almeno le cinque migliori proposte in acquisto e in vendita;
	3021.2	quantità e ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per almeno i cinque migliori livelli di prezzo;
	3021.3	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario;
	3021.4	quantità e controvalore negoziati cumulati.

OPERATORI SPECIALISTI

Registrazione

	4000	Fermo restando quanto previsto all'articolo 300, le negoziazioni nel mercato ExtraMOT possono svolgersi con l'intervento di un operatore specialista , di cui all'articolo 4001.
	4001	Può esercitare l'attività di specialista l' operatore ammesso sul mercato ExtraMOT che ne faccia richiesta utilizzando l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana .
G	4002	Relativamente agli strumenti finanziari ExtraMOT per i quali si impegna a sostenere la liquidità l' operatore specialista sul mercato ExtraMOT è tenuto a rispettare gli obblighi dell' operatore specialista contenuti nelle linee guida.

Linee guida:

Sec.
400

Obblighi dell'operatore specialista

- 400.1 *Gli **operatori specialisti** si impegnano, ai sensi dell'articolo 4002, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a partire dalla fase di negoziazione continua, esclusivamente della tipologia quote.*
- 400.2 *L'**operatore specialista** opera in conto proprio. Nel caso in cui l'emittente abbia incaricato un **operatore** per lo svolgimento dell'attività di specialista, come indicato all'articolo 310, l'**operatore specialista** può operare in conto terzi.*
- 400.3 *Per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.4 e 220.5, e per gli altri strumenti su richiesta motivata dell'**operatore**, **Borsa Italiana** può consentire un'attività di esposizione di proposte solo in acquisto. L'**operatore specialista in acquisto** deve segregare tale attività di negoziazione utilizzando uno specifico codice di accesso. A tal fine l'**operatore** deve preventivamente prendere contatti con **Borsa Italiana** ai sensi dell'articolo 1453.*
- 400.4 *L'**operatore specialista in acquisto** di cui alla linea guida 400.3 immette in adempimento dei propri obblighi esclusivamente proposte della tipologia single sided quote.*
- 400.5 *Il quantitativo minimo di ciascuna proposta è determinato e comunicato da **Borsa Italiana** con **Avviso**, avuto riguardo alla data di collocamento, al valore nominale dell'emissione, al grado di diffusione e alle altre caratteristiche degli strumenti finanziari nonché alla loro eventuale quotazione su altri mercati.*
- 400.6 *Gli **operatori specialisti** sono tenuti a ripristinare le proposte di negoziazione entro 5 minuti dalla conclusione di un contratto derivante dalla loro esecuzione sul sistema telematico.*
- 400.7 *Su richiesta scritta degli **operatori specialisti**, **Borsa Italiana** può sospendere o ridurre temporaneamente gli obblighi degli stessi in presenza di cause documentate che pregiudichino l'osservanza dello stesso obbligo*
- 400.8 ***Borsa Italiana** può, con **Avviso**, modificare gli impegni degli **specialisti** ovvero*

esonerarli dagli impegni

4003	Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori specialisti .
4004	L' operatore specialista può recedere dall'impegno nel mercato ExtraMOT dando comunicazione scritta a Borsa Italiana che ne dà informazione al pubblico. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, decadono gli obblighi.

COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso servizi di liquidazione individuati nelle linee guida. Nel caso di servizi di liquidazione esteri, questi devono essere sottoposti nel proprio paese d'origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i servizi di cui all'articolo 69 del Testo Unico della Finanza.
---	------	--

Linee guida:

Sec.
500

Servizi di riscontro e di liquidazione

500.1

Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.

500.2

I servizi di liquidazione degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da Monte Titoli, Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg.

500.3

*Con l'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni, **Borsa Italiana** comunica il servizio di liquidazione presso il quale sono liquidati i contratti conclusi sullo strumento ammesso.*

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

5010	I contratti di compravendita conclusi sul mercato ExtraMOT sono liquidati il secondo giorno successivo alla data di stipulazione
5011	I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato.
5012	Borsa Italiana può indicare nell' Avviso di ammissione alle negoziazioni un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello strumento finanziario ExtraMOT .

Compensazione e garanzia delle negoziazioni

G	5015	I contratti negoziati nel mercato ExtraMOT e liquidati presso i sistemi di liquidazione esteri possono essere inoltrati al sistema di compensazione e garanzia individuato nelle linee guida, qualora abbiano ad oggetto strumenti finanziari per i quali ciò sia previsto nell' Avviso di inizio negoziazioni.
	5016	Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015, operano nel rispetto del presente Regolamento nonché secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti.

Linee guida:

Sec.501 Sistema di compensazione e garanzia

501.1 *Il sistema di compensazione e garanzia degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5015 è il sistema gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.*

501.2 *Con l'**Avviso di ammissione alle negoziazioni**, Borsa Italiana comunica l'immissione o meno dello strumento finanziario nel sistema di compensazione e garanzia.*

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

5020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante: a) per quanto riguarda gli strumenti finanziari garantiti, si applicano le procedure previste dal regolamento del sistema di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015; b) per quanto riguarda gli strumenti finanziari non garantiti, si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.
------	---

Linee guida

Sec.
502 Avvio della procedura di esecuzione coattiva

502.1 *Ai sensi dell'articolo 5020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 503. **La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario.***

502.2 *Ai sensi dell'articolo 5020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Monte Titoli, oppure entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Euroclear e Clearstream, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 507.*

502.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.*

502.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via fax.*

Sec.
503 Procedura di buy in

503.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore.*

*L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana**, secondo il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*

- 503.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 505, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive.*
- 503.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 503.4 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 503.3, notifica al venditore e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.*
- 503.5 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli, alla buy in execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 503.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla buy in execution date, l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 503.7 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 503.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 503.8 *Qualora il buy in agent non esegua il buy in prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo tel quel del contratto originario, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*
- 503.9 *In tutti i casi in cui **nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento del contratto originario il contratto originario giunge alla data di fine validità, e nei inclusi i casi** in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro **tale termine la data di fine validità del contratto originario**, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).*

Sec.
504

Buy in agent

- 504.1 *Ai sensi della linea guida 503.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) in possesso dei requisiti indicati nella linea guida Sec. 504.2. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico*

di buy in agent, **Borsa Italiana** vi provvede d'ufficio.

- 504.2 *Il buy in agent è scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da **Borsa Italiana** che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.*
- 504.3 *L'acquirente o, nel caso di nomina d'ufficio, **Borsa Italiana** può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec. 505 Consegna dei titoli durante la procedura di buy in

- 505.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*
- 505.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 505.1, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*
- 505.3 *E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a **Borsa Italiana**.*
- 505.4 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della buy in notice, a condizione che abbia informato l'acquirente e **Borsa Italiana** con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al buy in agent.*
- 505.5 *Salvo il caso in cui il buy in agent abbia già provveduto ad eseguire il buy in, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a **Borsa Italiana**, può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della buy in notice o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il buy in agent.*
- 505.6 *Nei casi indicati alle linee guida Sec. 505.3, Sec. 505.4 e Sec. 505.5, qualora il venditore consegna un ammontare parziale dei titoli dovuti, il buy in verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegna l'intero ammontare dovuto, la procedura di buy in verrà immediatamente annullata.*

Sec. 506 Pass on

- 506.1 *Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al **mercato ExtraMOT**, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a **Borsa Italiana**, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.*
- 506.2 *Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a **Borsa Italiana** gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.4, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e*

nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 503.

Sec.
507 Procedura di sell out

- 507.1 *Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura.*
- 507.2 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 507.3 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della sell out notice, il giorno successivo (sell out execution date) il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*
- 507.4 *Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 509, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.*
- 507.5 *Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 507.2 e Sec. 507.3, notifica all'acquirente e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del sell out, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.*
- 507.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli, alla sell out execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 507.7 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla sell out execution date l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*
- 507.8 *Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 507.5, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del*

*sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*

507.9 *Qualora il sell out agent non esegua il sell out prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo del quel del contratto originario e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*

Sec.
508 *Sell out agent*

508.1 *Ai sensi della linea guida Sec. 507.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent)) in possesso dei requisiti indicati alla linea guida Sec. 508.2. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l'incarico di sell out agent, **Borsa Italiana** vi provvede d'ufficio.*

508.2 *Il sell out agent è scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.*

508.3 *Il venditore o, nel caso di nomina d'ufficio, **Borsa Italiana** può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente e, salvo nel caso di nomina d'ufficio, a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec.
509 *Consegna del contante durante la procedura di sell out*

509.1 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli, l'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

509.2 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, l'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della sell out notice, dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. La procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

Modalità di gestione delle operazioni in fail rettifiche in caso di stacchi cedole / rimborsi parziali / totali di obbligazioni

G	5100	Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra uno stacco cedole, un rimborso parziale o totale di obbligazioni: a) per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari garantiti, si applica la disciplina prevista dal regolamento del sistema di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015; b) per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti si applica la disciplina contenuta nelle seguenti linee guida.
---	------	--

Linee guida

Sec.
510 **Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events** Rettifiche di operazioni in fail

- 510.1 ~~Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex cedola o ex rimborso e a riconoscere all'acquirente un importo monetario pari alla cedola o all'importo rimborsato e non percepito da quest'ultimo. Nel caso di rimborso parziale mediante riduzione del valore nominale dell'obbligazione deve essere proporzionalmente rettificata la quantità originariamente scambiata.~~
- 510.2 ~~Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra la scadenza, anche anticipata, dell'obbligazione, il venditore è tenuto a riconoscere all'acquirente un importo monetario in misura pari al differenziale fra la valorizzazione delle obbligazioni e il prezzo di acquisto originario. I criteri di valorizzazione delle obbligazioni sono indicati, in via generale, da **Borsa Italiana**.~~
- 510.1 **Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni o altre operazioni straordinarie, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 5000. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedura di gestione della corporate action rilevante, gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento del contratto eseguito sul mercato rettificato degli eventuali effetti economici e fiscali.**
- 510.2 **Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.**
- Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.**

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000	Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.
6001	Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana , tra l'altro:
6001.1	controlla il corretto comportamento sul mercato degli operatori , nonché il rispetto degli obblighi dello specialista ;
6001.2	richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 330, 350 e 1210;
6001.3	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
6001.4	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
6001.5	interviene sulle condizioni di negoziazione;
6001.6	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli strumenti finanziari ExtraMOT ;
6001.7	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.
6001.8	sospende tempestivamente l' operatore a seguito della sospensione o esclusione dello stesso da parte della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.
6001.9	può sospendere gli operatori su richiesta della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010	In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può in relazione a categorie di strumenti finanziari ExtraMOT o singoli strumenti finanziari ExtraMOT :
6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;

6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.

6011	Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento finanziario ExtraMOT ;
6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario ExtraMOT ;
6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori .

6012	Negli interventi di cui all'articolo 6010 Borsa Italiana tiene conto:
6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario ExtraMOT nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

6013	Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l' operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana , non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo
------	---

Gestioni errori

G	6020	Borsa Italiana può disporre o effettuare:
	6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
	6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti ed entro il giorno di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari garantiti, su specifica richiesta motivata degli operatori.

G	6021	Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
	6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
	6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
	6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;

	6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
	6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000
	6022	Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
G	6023	I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
	6023.1	l' operatore che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
	6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
	6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da Borsa Italiana nella linea guida Sec. 620.2.
G	6024	Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai gli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle linee guida Sec. 600 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari ExtraMOT :
	6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
	6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025	Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari ExtraMOT .
	6026	La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027	Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
	6028	Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029	Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa Italiana applica all' operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle linee guida Sec. 650

Sec. 600	<i>Linee guida:</i> <u><i>Principi generali</i></u>
600.1	<i>L'operatore che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente Borsa Italiana, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.</i>
600.2	<i>Le comunicazioni, le richieste di correzione degli errori da parte degli operatori che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate:</i> <i>1. telefonicamente, purché le telefonate stesse siano registrate, da parte di Borsa Italiana, su nastro magnetico o su altro supporto equivalente;</i> <i>oppure</i> <i>2. previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ms@borsaitaliana.it;</i> <i>oppure</i> <i>3. previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di Borsa Italiana, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente numero di telefax (+39) 02-867422. Le richieste effettuate tramite e-mail e telefax devono contenere gli estremi delle operazioni specificate in un apposito modello. Le stesse informazioni devono essere espressamente specificate nella registrazione telefonica.</i>
600.3	<i>Borsa Italiana comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.</i>
600.4	<i>L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli operatori, l'operatore che ha commesso l'errore deve contattare Borsa Italiana.</i>
600.5	<i>La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori di cui all'articolo 6029 è stabilita nelle linee guida Sec. 650.</i>
Sec. 610	<u><i>Procedura ordinaria</i></u>
610.1	<i>La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:</i> <i>1. la richiesta di correzione degli errori sia stata presentata a Borsa Italiana con la massima tempestività;</i> <i>2. le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore evidente.</i>
610.2	<i>Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.</i>
610.3	<i>L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da Borsa Italiana, solo qualora sussista l'accordo delle parti.</i>
Sec. 620	<u><i>Procedura straordinaria</i></u>
620.1	<i>Borsa Italiana può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021</i>

qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec. 620.2 e Sec 620.3.

620.2 *In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:*

- a) *la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;*
- b) *le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;*
- c) *le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640;*
- d) *l'ammontare di cui all'articolo 6023.3 deve superare complessivamente 12.500 euro.*

620.3 **Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.

Sec.
630 Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"

630.1 *Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** sulla base di uno dei seguenti prezzi:*

- *media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di sei contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;*
- *prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 2031;*
- *ultimo prezzo di riferimento di cui all'articolo 2060.*

630.2 *I prezzi teorici di riferimento vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all'ultima cifra del tick di negoziazione dello **strumento finanziario ExtraMOT**.*

Sec.
640 Determinazione delle soglie di scostamento massime

640.1 *Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nelle linee guida seguenti.*

640.2 *Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è pari al limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al prezzo statico di cui all'articolo 2080.*

640.3 *L'arrotondamento del valore dei prezzi viene effettuato al "tick" più vicino del medesimo strumento finanziario.*

Sec.
650 Determinazione del corrispettivo per la gestione errori

650.1 *Per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 6029, **Borsa Italiana** utilizza la seguente formula:*

$$C = 50 \times N_{cp} + 10 \times N_{ct}$$

dove:

C = corrispettivo in euro;

N_{cp} = numero di controparti coinvolte nei contratti oggetto della procedura;

N_{ct} = numero di contratti considerati per il calcolo pari a: 0 se il numero di contratti oggetto della procedura è inferiore o uguale a 50; al numero eccedente 50 se il numero di contratti oggetto della procedura è superiore a 50.

Il corrispettivo non può essere inferiore a 250 euro o superiore a 2.500 euro.

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040	Borsa Italiana , anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
	6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
	6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori ;
	6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari ExtraMOT .

Linee guida:

Sec.

660

Gestione delle disfunzioni tecniche

660.1

*Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*

- a) il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
- b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;*
- c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.*

660.2

*Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario ExtraMOT**, o **segmento** di mercato, uno dei seguenti interventi:*

- a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;*
- b) sospensione di una o più fasi di mercato;*
- c) prolungamento della seduta;*
- d) chiusura anticipata della seduta.*

660.3

***Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*

- a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;*
- b) modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;*
- c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;*

d) quota di mercato degli **operatori** coinvolti.

660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*

660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*

- a) *con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*
- b) *con le modalità di asta;*
- c) *con le modalità della negoziazione continua.*

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti o degli operatori all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, Borsa Italiana può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti: C010.1 invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida C010.2 richiamo scritto; C010.3 pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro; C010.4 sospensione dalle negoziazioni nel mercato; C010.5 esclusione dalle negoziazioni nel mercato.
C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di Borsa Italiana, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. Borsa Italiana può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'emittente o l'operatore oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'operatore oggetto del provvedimento.
C012	Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, Borsa Italiana valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili: C012.1 impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente C012.2 dimensione, durata e natura della violazione C012.3 modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione C012.4 vantaggi conseguiti dall'emittente o dall'operatore per effetto della violazione C012.5 reazione dell'emittente o dell'operatore alle richieste di Borsa Italiana e il suo comportamento anche pregresso C012.6 intensità del dolo o della colpa

C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni
C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'emittente o dall'operatore
C012.9	dimensione dell'emittente o dell'operatore e del gruppo di appartenenza
C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli specialisti , Borsa Italiana può avviare la procedura di cui all'articolo C020.
------	---

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l' operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana , è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
------	--

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante Avviso .
------	--

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale Borsa Italiana è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.
------	---

C021	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, Borsa Italiana invia all' emittente o all'operatore interessato una comunicazione contenente:
C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;
C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che Borsa Italiana intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l' emittente o l' operatore abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, Borsa Italiana applica il provvedimento indicato nella comunicazione.
------	---

C023	Qualora l' emittente o l' operatore richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessaria tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all' emittente o all' operatore . L' emittente o l' operatore partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, Borsa Italiana può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.
------	--

C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, Borsa Italiana assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da Borsa Italiana , entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.
------	---

C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 1300, sono poste a carico dell' operatore o dell' emittente .
------	--

Riesame dei provvedimenti

C030	L'emittente o l'operatore può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090.
------	---

C031	Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.
------	--

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con Avviso o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

C041	A richiesta dell' emittente o dell' operatore è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.
------	---

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
------	--

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
------	--

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
------	---

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e
------	---

	integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
--	---

C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.
------	---

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana .
------	--

C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
------	---

C092	La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
------	---

C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a Borsa Italiana la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
------	---

C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.
------	---

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
------	--

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
------	--

Collegio Arbitrale

C100	Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere
------	---

promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

C102

Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.
